

**MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-BIS, L. 190/2012**

**PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DELLE
VIOLAZIONI**
(*WHISTLEBLOWING* ex D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023)
ALLEGATO N. 4

Rev.	Oggetto della modifica	Approvazione	Data
00	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione	19.09.2019
01	Seconda emissione – adeguamento alle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui alla Delibera n. 469 del 9.6.2021	Consiglio di Amministrazione	26.01.2022
02	Terza emissione – adeguamento al D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023 e allo schema di Linee Guida di ANAC posto in consultazione in data 1.6.2023	Consiglio di Amministrazione	19.07.2023

INDICE

1.	PREMESSA – RIFERIMENTI NORMATIVI – DISPOSIZIONI AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3
2.	DEFINIZIONI	4
3.	FINALITA’ DELLA PROCEDURA	6
4.	SOGGETTI ABILITATI ALLA SEGNALAZIONE CHE GODONO DELLA PROTEZIONE	7
5.	ALTRI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TUTELE	7
6.	OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	8
7.	MODALITA’ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE	11
8.	COMPITI E POTERI DEL DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE, FASI E TEMPISTICHE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	13
9.	FORME DI TUTELA	16
10.	LE SANZIONI PER I DIPENDENTI/DIRIGENTI	23
11.	LE SANZIONI APPLICATE DA ANAC	24
12.	ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI	25

1. PREMESSA – RIFERIMENTI NORMATIVI – DISPOSIZIONI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il presente protocollo viene adeguato in conformità al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (“Decreto”) recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (c.d. *whistleblowing*).

Il Decreto ha abrogato la disciplina nazionale previgente, ovvero:

- a) l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) l’art. 6, commi 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 231/2001;
- c) l’art. 3 della L. n. 179/2017

e raccoglie in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. Viene introdotto un sistema integrato di regole che coordina diritto europeo e diritto nazionale con l’obiettivo di incentivare le segnalazioni di illeciti che pregiudichino l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente.

L’art. 2, comma 1, lettera p) del Decreto definisce che nell’ambito dei **“soggetti del settore pubblico”** tenuti all’applicazione della normativa sono ricomprese, tra l’altro, **le società a controllo pubblico** così come definite dall’art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 175/2016.

Per tali soggetti le disposizioni si applicano alle persone citate ai commi 3 o 4 dell’art. 3 del Decreto che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto, ovvero: (i) VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI; (ii) VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI DI NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE; (iii) VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE EUROPEE, così come successivamente dettagliate nel presente protocollo.

L’art. 2, comma 1, lettera q), del Decreto definisce che tra i **“soggetti del settore privato”** tenuti all’applicazione della normativa rientrano i **“soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico”**.

In adempimento di quanto previsto dall'art. 10 del Decreto, ANAC ha posto in consultazione in data 1 giugno 2023 lo Schema di “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” nelle quali, oltre a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne da parte dell’Autorità, ha fornito indicazioni e principi agli enti pubblici e privati cui tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, riservandosi di adottare, per quest’ultimi, successivi atti di indirizzo.

Alla luce di quanto sopra esposto Friulia, società a controllo pubblico, aggiorna quindi il presente “Protocollo” adeguandolo a quanto previsto dal Decreto per i soggetti del settore pubblico, eliminando il “doppio binario” a suo tempo previsto riguardo ai destinatari delle segnalazioni (non più l’Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di seguito per brevità rispettivamente “ODV” e “RPCT”) e facendo confluire ogni segnalazione relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o in violazione del Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001 e/o del Codice Etico o di altre disposizioni di legge nazionali ed europee (non rientranti nella disciplina ex D.Lgs. 231/2001 e meglio identificate successivamente) in capo al solo RPCT.

2. DEFINIZIONI

Whistleblowing: procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower* ovvero la persona segnalante e altri soggetti per il ruolo da essi assunto nel processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Lo scopo principale della procedura è quello di prevenire o risolvere il problema tempestivamente e internamente all’ente od organizzazione dove si pone in atto la procedura.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione anonima: quando le generalità della persona segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili. In questo caso, non viene applicato il presente Protocollo di tutela del *Whistleblower*.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentate tramite il canale di segnalazione interna.

Segnalazione esterna: la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Persona segnalante (*whistleblower*): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. FINALITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi interni idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative alle seguenti ipotesi di "violazioni":

- VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI: (i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; (ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o in violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ("MOG") e/o del Codice Etico;
- VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI DI NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE: illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi a specifici settori come di seguito dettagliati;
- VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE EUROPEE: atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione in specifici settori come di seguito dettagliati.

e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte del RPCT.

La presente procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione in relazione al canale di segnalazione interna istituito dalla Società;
- b) tutelare adeguatamente la persona segnalante e gli altri soggetti diversi dal segnalante come meglio indicati al successivo punto 5. del presente protocollo contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

Al ricorrere di determinate condizioni, la normativa prevede la possibilità di effettuare le segnalazioni attraverso canali "esterni", ovvero:

- a) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità "ANAC");
- b) la divulgazione pubblica;
- c) la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

4. SOGGETTI ABILITATI ALLA SEGNALAZIONE CHE GODONO DELLA PROTEZIONE

Ai sensi della normativa richiamata in premessa e dello schema di Linee Guida di ANAC, i soggetti abilitati ad effettuare la segnalazione sono i seguenti e possono in via esemplificativa essere suddivisi tra:

- soggetti “interni”
 1. il personale aziendale, categoria in cui vanno ricompresi tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e no, a prescindere dalla qualifica contrattuale (dirigente, quadro, impiegato);
 2. gli amministratori ed i membri degli altri organi sociali della Società;
 3. i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti che prestano la propria attività presso la Società;
- soggetti “esterni”
 1. i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
 2. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
 3. i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 4. gli azionisti (persone fisiche).

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

5. ALTRI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TUTELE

Oltre ai soggetti indicati al punto 4, la tutela è riconosciuta anche ad altri soggetti - persone fisiche o giuridiche - diversi dai segnalanti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Nello specifico:

1. il facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (es.:

- il collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese);
2. le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (la definizione "stabile legame affettivo" fa riferimento ad es. a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante oppure un rapporto affettivo con lo stesso caratterizzato da una certa stabilità anche senza convivenza);
 3. i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente (si fa riferimento a rapporti sistematici e protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tale da determinare un rapporto di "comunanza", di amicizia tra le parti);
 4. gli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria con terzi – del segnalante;
 5. gli enti presso i quali il segnalante lavora;
 6. gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

6. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

6.1 *Oggetto della segnalazione*

Il Decreto definisce all'art. 2 "le violazioni" ovvero i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società che possono costituire oggetto della segnalazione e che consistono in:

- VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NAZIONALI:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o in violazione del MOG e/o del Codice Etico.
- VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e

salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

▪ VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI EUROPEE:

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori sopra indicati.

di cui la persona segnalante è venuta a conoscenza *“nell'ambito del proprio contesto lavorativo”*.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.

Limitazioni

Non possono costituire oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al rapporto con il superiore gerarchico o con i colleghi;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria¹;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale a meno che tali aspetti rientrino del diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

¹ dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937.

Un'ulteriore limitazione riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. Da ultimo resta ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario.

Il presente protocollo non si applica alle segnalazioni anonime; tuttavia, se a seguito di una segnalazione anonima viene svelato il nome dell'informatore, questi può allora chiedere in caso di ritorsioni di avvalersi della tutela prevista dal Decreto così come specificato al successivo punto 9.

6.2 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

La persona segnalante è tenuta quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, attraverso l'indicazione dei seguenti elementi:

- le generalità della persona che effettua la segnalazione;
- descrizione chiara e completa degli atti o fatti oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le generalità, la qualifica e/o il ruolo che permettano di identificare la/le persone coinvolte che hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono state commesse le violazioni oggetto di segnalazione;
- l'inoltro di eventuali documenti di qualsiasi genere (ivi inclusi foto, screenshot, etc.) che possano ulteriormente circoscrivere e/o confermare i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- qualsiasi altra informazione utile al riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

7. MODALITA' DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi del Capo II del Decreto le procedure di segnalazione possano essere effettuate attraverso:

- **il canale interno istituito dalla Società;**
- **il canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);**
- **la divulgazione pubblica;**
- **la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.**

Le procedure di segnalazione effettuate attraverso canali "esterni" sono soggette a determinate condizioni allo scopo di favorire un corretto equilibrio tra la tutela del diritto di espressione del *whistleblower* e la salvaguardia della reputazione della Società.

7.1 IL CANALE INTERNO ISTITUITO DALLA SOCIETA'

Il canale interno già a suo tempo istituito dalla Società è il canale da privilegiare per l'invio delle segnalazioni ed è idoneo ad assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ora, per effetto della nuova disciplina introdotta dal Decreto, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al solo RPCT (ai sensi dell'art. 4 co. 5) e le segnalazioni potranno essere effettuate anche in forma orale, mediante richiesta di un incontro diretto da concordare preventivamente con il RPCT.

La persona segnalante ha la facoltà di trasmettere la segnalazione compilando l'apposito modulo reso disponibile nella intranet aziendale dalla Società e nella sezione "Disposizioni Generali/Atti generali" del portale "Società Trasparente" del sito web di Friulia. Nel modulo stesso sono specificate le modalità di compilazione e di invio.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica rpct@friulia.it del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che garantirà la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione fatto salvo il caso in cui ciò non sia possibile per previsione di legge;

b) a mezzo del servizio postale indirizzata presso la sede della Società di via Locchi n. 19 - 34143 Trieste.

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta sigillata che rechi all'esterno la dicitura "SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING - ALL'ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI FRIULIA SPA – RISERVATA".

Entrambi i canali di segnalazione sopra indicati tutelano la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione garantendo a colui che intende palesare la propria identità di ricevere adeguata protezione.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT è necessario che tale soggetto trasmetta al RPCT la segnalazione entro 7 giorni dal suo ricevimento e dia contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

7.2 CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ALL'ESTERNO

Il Decreto prevede all'art. 6 la possibilità di effettuare la segnalazione all'esterno solo se al momento della presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- nel contesto lavorativo del segnalante non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatorio o, se prevista, non è stata attivata;
- la segnalazione attraverso il canale interno non ha avuto seguito (i.e. la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7.3 IL CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE GESTITO DA ANAC

La segnalazione da inviare all'Autorità Nazionale Anticorruzione viene acquisita da ANAC mediante i seguenti canali:

- piattaforma informatica al link (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>);
- segnalazioni orali;
- incontri diretti.

7.4 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: (i) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; (ii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse; (iii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7.5 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

Resta naturalmente ferma la facoltà di effettuare la segnalazione direttamente all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile.

8. COMPITI E POTERI DEL DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE, FASI E TEMPISTICHE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il RPCT è il soggetto individuato da Friulia preposto all'attività di ricezione, analisi e valutazione delle segnalazioni, esso vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni

attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora la segnalazione abbia per oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e/o in violazione del MOG e/o del Codice Etico, il RPCT coinvolgerà tempestivamente l'ODV di Friulia in virtù del rapporto di coordinamento e di collaborazione già esistente tra i due organi.

Si indicano qui di seguito le tempistiche e le modalità alle quali il RPCT dovrà attenersi nella gestione della segnalazione:

- a) rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere un'interlocuzione con il segnalante ove necessario;
- d) dare un corretto seguito alla segnalazione valutando la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- c) fornire "riscontro" ovvero dare comunicazione al segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Fasi della gestione della segnalazione

➤ Istruttoria

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, effettua un primo screening di ammissibilità della stessa poiché è importante distinguere la segnalazione dalla mera lamentela personale.

Dovrà essere valutato:

- a) se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'organizzazione un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o i terzi, e non una mera lamentela;
- b) quanto è grave e urgente il rischio per la Società e/o per i terzi;
- c) se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato dalla Società, o addirittura, dall'Autorità competente;
- d) se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

In particolare, occorre che risultino chiaramente:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

Il RPCT procederà all'archiviazione diretta della segnalazione informandone il segnalante – se noto – in caso di:

- segnalazione valutata come una semplice lamentela personale;
- manifesta mancanza di interesse all'integrità della Società;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione;
- intervento non più attuale;
- finalità palesemente emulativa;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione.

Il RPCT contatterà il segnalante qualora ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine. Lo stesso RPCT, poi, procederà all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

Nel caso, invece, in cui il RPCT ritenga necessaria la verifica, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della stessa al fine di appurarne la fondatezza.

Il RPCT può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali al fine di condividere specifiche informazioni e/o documenti, quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni. In ogni caso il RPCT potrà sempre avvalersi del supporto e della collaborazione dell'ODV.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

Nel caso in cui il RPCT si trovi in una posizione di "conflitto di interessi" nella gestione della segnalazione subentrerà l'ODV nella gestione della stessa.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dalla società oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della stessa.

➤ Definizione dell'istruttoria

Svolte le attività sopra descritte, il RPCT assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione, ovvero ritenendola fondata, comunicando l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione per le delibere in merito all'adozione degli eventuali provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

9. FORME DI TUTELA

Il sistema di protezione che il Decreto riconosce alla persona segnalante e agli altri soggetti diversi dal segnalante previsti dalla normativa si compone di quattro tipi di tutela:

- 1) la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- 2) la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- 3) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- 4) la previsione di misure di sostegno da parte di enti del terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

9.1 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE, DELLA PERSONA COINVOLTA E DELLE PERSONE MENZIONATE NELLA SEGNALAZIONE

▪ Tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante

Sussiste l'obbligo in capo al RPCT ed a tutti i soggetti dei quali lo stesso si avvalga nello svolgimento delle proprie attività di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, al fine di evitare l'esposizione della stessa a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere, in modo diretto o indiretto, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa a persone diverse dal RPCT o dai componenti dell'ODV.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dalla cui rivelazione si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite o perviene ad un soggetto diverso dal RPCT competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse verranno trasmesse senza ritardo.

Si provvederà all'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al Decreto deve rimanere riservata (il facilitatore, la persona coinvolta, le altre persone menzionate nella segnalazione) qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Si precisa che la riservatezza della persona segnalante è sempre tutelata a seconda dell'ambito giurisdizionale della segnalazione.

Sono previsti dal Decreto due casi nei quali per rivelare l'identità del segnalante oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione: (i) nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare; (ii) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il Decreto dispone, tra l'altro, l'esclusione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt.5 e ss. del D.Lgs. 33/2013.

La riservatezza verrà garantita durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione pubblica non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nel caso di social) tali divulgazioni sono equiparabili alle

segnalazioni anonime. Le divulgazioni pubbliche “anonime” vengono estrapolate (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme web e social), registrate/catalogate e conservate da parte della società che ne ha conoscenza o di ANAC rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione. A garanzia del rispetto dell’obbligo di riservatezza il Decreto prevede che in caso di violazione di tale obbligo ANAC applichi ai titolari del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria.

▪ **Tutela della riservatezza dell’identità della persona coinvolta e di altri soggetti.**

Il Decreto ha stabilito che la riservatezza dell’identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). La riservatezza, inoltre, è garantita:

- al “facilitatore” sia per quanto riguarda l’identità, sia con riferimento all’attività in cui l’assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (i.e. testimoni).

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione viene garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Il dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione decade nel caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti allo scopo di consentire alle stesse di procedere con le proprie indagini e di acquisire quante più informazioni possibili per pronunciarsi.

▪ **Il trattamento dei dati personali.**

L’acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali (Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003). In adempimento di tale disciplina, Friulia ha adottato una procedura interna (FR.DIG/007 del 16.9.2020) che ne determina il trattamento, anche per tale fattispecie.

9.2 LA TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORSIVE O DISCRIMINATORIE EVENTUALMENTE ADOTTATE DALLA SOCIETA' A CAUSA DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA EFFETTUATA**▪ Le ritorsioni.**

Per ritorsione si intende *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

In tale definizione rientra non solo il comportamento, atto o omissione posto in essere in ragione della segnalazione che cagioni un danno ingiusto alla persona segnalante, ma anche il tentativo attuato o la minaccia di ritorsione. Inoltre, il danno ingiusto provocato può essere anche indiretto.

Il Decreto individua una serie di fattispecie che possono costituire ritorsioni, tra le quali si segnala:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento delle ritorsioni nei confronti delle persone segnalanti (ad eccezione di coloro che rientrano nel comma 5 dell'art. 3)² vi è la presunzione che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Pertanto, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha realizzati e quindi del datore di lavoro.

Per quanto riguarda invece i segnalanti che non rientrano nell'ambito di un contesto prevalentemente lavorativo la normativa non prevede espressamente sul piano processuale l'onere della prova a carico di colui che pone in essere le misure potenzialmente ritorsive: in questi casi, l'onere della prova spetterà ai segnalanti di cui all'articolo 3 comma 5.

▪ **Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni:**

- a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del Decreto;
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni:

² Sono pertanto esclusi: a) i c.d. "facilitatori"; b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

▪ **Le condizioni in cui viene meno la tutela dalle ritorsioni**

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

▪ **La protezione dalle ritorsioni**

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, possono essere comunicate da parte della persona segnalante e dagli altri soggetti fisici e giuridici³ (i.e.: facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, enti di proprietà del segnalante o in cui esso lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante) esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

L'Autorità valuterà l'intento ritorsivo in collegamento alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e che può desumersi anche dall'infondatezza o dalla pretestuosità delle motivazioni poste a fondamento dell'adozione della ritorsione o anche dall'assenza di giustificazione per l'adozione dell'atto, provvedimento, comportamento, omissione ritenuti ritorsivi.

Il Decreto stabilisce un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il soggetto dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tali condotte e atti ritorsivi. È quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo

³ Escluse le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella società

connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova. Il Decreto, infatti, ha escluso tale beneficio per alcuni specifici soggetti che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate, divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta dei facilitatori, delle persone del medesimo contesto lavorativo, dei colleghi di lavoro, e anche di soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore pubblico e privato, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

L'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del *whistleblower*, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

9.3 LE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del Decreto prevede in alcune ipotesi delle limitazioni dalla responsabilità nel caso di rivelazione o diffusione di determinate informazioni coperte dall'obbligo di segreto, ovvero:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- rivelazione del segreto professionale;

- rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Due sono le condizioni perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni:

- 1) fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni è necessaria per svelare la violazione;
- 2) effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni previste nel Decreto per beneficiare delle tutele.

Sussistono l'esclusione di responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni e l'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

9.4 LE MISURE DI SOSTEGNO

L'art. 18 del Decreto prevede l'introduzione di misure di sostegno rivolte alle persone segnalanti per assicurare un'assistenza adeguata.

ANAC adotta un registro a cui si possono iscrivere gli enti del terzo settore che abbiano come finalità, tra l'altro, la promozione della cultura o della legalità. Essi forniranno ai segnalanti informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito nelle procedure di segnalazione.

10. LE SANZIONI PER I DIPENDENTI/DIRIGENTI

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente protocollo sono previste sanzioni:

- nel caso in cui il segnalato sia ritenuto responsabile a seguito dell'attività di indagine svolta dal RPCT (o da altro organo coinvolto da quest'ultimo);
- in caso di comportamenti abusivi del soggetto segnalante;
- in caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dei lavoratori - dirigenti e subordinati - nei confronti del soggetto segnalante;
- nel caso in cui il RPCT non verifichi quanto riportato dal soggetto segnalante;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.

Le sanzioni verranno applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) e del Contratto di Lavoro aziendale, tempo per tempo vigente.

A titolo esemplificativo potrebbero essere previsti:

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la sospensione dal servizio per un periodo non superiore ai 10 giorni;
- il licenziamento.

Resta fermo il diritto di Friulia di adire le autorità competenti - civili e penali - nel caso in cui rilevi che il fatto illecito sollevato dal soggetto segnalante presenti tutte le caratteristiche di un reato ovvero di un illecito civile.

11. LE SANZIONI APPLICATE DA ANAC

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto, ANAC applica al responsabile della violazione le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che (i) sono state commesse ritorsioni; (ii) la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla; (iii) è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto; (iv) non sono stati istituiti canali di segnalazione; (v) non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto; (vi) non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la

medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

12. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l'RPCT è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. I documenti in formato elettronico sono conservati in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dal RPCT ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dal RPCT. La documentazione raccolta nel corso dell'intera procedura di segnalazione è riservata e confidenziale e viene archiviata in totale sicurezza in conformità con le norme in vigore sul trattamento dei dati personali. In ogni caso, la richiesta di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implica assolutamente anche l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti di cui verrà assicurata la protezione dell'identità.

In particolare, il trattamento dei dati del segnalante e del segnalato avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in vigore. I dati verranno conservati solo per il periodo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura

ALLEGATI:

- **Modulo per la segnalazione delle violazioni;**
- **Allegato al D.Lgs. n. 24/2023: elenco non esaustivo degli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali.**